

## INTRODUZIONE

Questo studio ha per oggetto un argomento – quello dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.<sup>1</sup> – con riferimento al quale (come, del resto e più in generale, con riguardo al tema delle tradizionali condizioni dell’azione), si registra un notevole calo di attenzione nell’attuale dottrina processualcivilistica italiana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Occorre, qui, compiere subito una precisazione quanto alla terminologia utilizzata nella presente indagine. Nella dottrina e nella legge processuale italiana, la figura in esame viene indicata con l’espressione “interesse ad agire”; lo stesso avviene nel sistema francese (“*intérêt a agir*”) nel quale – com’è noto (v. *amplius* quanto osservato nel cap. I) – questa clausola generale è sorta. Invece, in Germania, Austria e Svizzera la dottrina e la giurisprudenza ragionano prevalentemente di un “bisogno di tutela giuridica” (“*Rechtsschutzbedürfnis*”) o, con minore frequenza, di un “interesse alla tutela giuridica” (“*Rechtsschutzinteresse*”); invece, il legislatore (specialmente quello tedesco) seppur non dedicando alla figura una norma di carattere generale – diversamente dal legislatore italiano e da quello francese (il quale ultimo, però, ciò ha fatto solo in epoca relativamente recente con l’art. 31 del *nouveau c.p.c.*) – parla in singole disposizioni (viene qui in rilievo soprattutto il § 256 della *ZPO* tedesca) di un “interesse giuridico” (“*rechliches Interesse*”). Nei sistemi di *common law* la dottrina e la giurisprudenza ragionano perlopiù di un “interesse legittimo all’esercizio dell’azione” (“*legitimate interest to take a legal action*”). Nel prosieguo di questo studio si userà in prevalenza – com’è naturale – l’espressione “interesse ad agire” e, poi, anche – considerate come sostanzialmente equipollenti – le formule “bisogno di tutela giuridica” ed “interesse giuridico”. Si è, invece, ritenuto opportuno non utilizzare l’espressione “interesse legittimo” che, com’è noto, nel nostro sistema, ha un significato ed un rilievo affatto diversi.

<sup>2</sup> I più significativi contributi che l’argomento ha ricevuto (tralasciando, in questa sede introduttiva, quelli di Chiovenda e della nostra dottrina classica che, tuttavia, si sono sostanzialmente posti – come si osserverà in seguito nel cap. I – sulla scia aperta in Germania da Wach) rimangono quelli della dottrina degli anni cinquanta: v. i celebri studi di ATTARDI, *L’interesse ad agire*, Padova, 1955; ALLORIO, *Bisogno di tutela giuridica?*, in *Jus*, 1954, pag. 547 ss., successivamente in ID., *Problemi di diritto. L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale ed altri studi*, I, Milano, 1957, pag. 227 ss.; GARBAGNATI, *Azione e interesse*, in *Jus*, 1955, pag. 316 ss.; e SATTA, *Interesse ad agire e legittimazione ad agire*, in *Foro it.*, 1954, IV, c. 169 ss. Nella dottrina successiva, occorre tenere presente soprattutto gli studi di GRASSO, *Note per un rinnovato discorso*

Ben diversamente assiduo è stato, invece, l'impegno dogmatico che, a questo stesso proposito, segnalano gli studi in Germania ove il tema dell'interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica è stato fatto oggetto di vari e importanti contributi monografici anche assai di recente<sup>3</sup>.

---

*sull'interesse ad agire*, in *Jus*, 1968, pag. 349 ss., e di LANFRANCHI, *Note sull'interesse ad agire*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, pag. 1093 ss., nonché l'indagine monografica di SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Rimini, 1983. Attualmente, specifici richiami ai profili della problematica posta dall'interesse ad agire si rinvencono perlopiù nella letteratura manualistica: v., naturalmente e soprattutto, ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, Padova, 1999, pag. 74 ss.; ma v. anche CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 2003, pag. 235 ss.; VERDE, *Profili del processo civile*, I, Napoli, 1999, pag. 171 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2000, pag. 205 ss.

<sup>3</sup> La dottrina tedesca che, *ex professo*, si è occupata in modo approfondito del tema è assai vasta: le relative indicazioni si troveranno, perciò, più convenientemente distribuite nel corso dell'opera. In via di prima introduzione esemplificativa possono qui ricordarsi gli studi più significativi. Nella dottrina meno recente, v. WACH, *Der Rechtsschutzanspruch*, in *ZZP*, 32, spec. pag. 52 ss.; BÜLOW, *Die neue Prozessrechtswissenschaft und das System des Civilprozessrechts*, in *ZZP*, 1900 (27), pag. 253 ss.; P. STEIN, *Über die Voraussetzungen des Rechtsschutzes, insbesondere bei der Verurteilungsklage*, Halle, 1903, spec. pag. 67 ss.; HELLWIG, *Klagrecht und Klagmöglichkeit*, Leipzig, 1905, pag. 59 ss.; BLEY, *Klagrecht und rechtliches Interesse*, Leipzig, 1923, spec. pag. 56 ss.; NEUNER, *Privatrecht und Prozeßrecht*, Mannheim, 1925 (Neudruck Aalen, 1970), spec. pag. 80 ss.; SAUER, *Grundlagen des Prozeßrechts*, Stuttgart, 1929, spec. pag. 524 ss. In epoca meno risalente, v. il fondamentale studio di SCHÖNKE, *Das Rechtsschutzbedürfnis. Studien zu einem zivilprozessualen Grundbegriff*, Detmold (Nauck), 1950; POHLE, *Zur Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis*, in *Festschrift für Lent*, München-Berlin, 1957, pag. 195 ss.; DÜRR, *Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs, insbesondere im Konkurseröffnungsverfahren*, Tübingen, 1960; STEPHAN, *Das Rechtsschutzbedürfnis*, Berlin, 1967; WIESER, *Das Rechtsschutzinteresse des Klägers im Zivilprozeß*, Bielefeld, 1971. In tempi molto più recenti, l'attenzione per il tema dell'interesse ad agire ha nuovamente dato luogo a significativi contributi: v. WAHL, *Die verfehlt internationale Zuständigkeit. Forum non conveniens und internationales Rechtsschutzbedürfnis*, Berlin, 1974; v. anche la notevole indagine monografica di TRZASKALIK, *Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage im Zivil- und Verwaltungsprozeß*, Berlin, 1978; e, poi, LEIPOLD, *Internationale Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtsschutzinteresse*, in *Gedächtnisschrift*

Non credo valga a spiegare le ragioni di una tale singolare differenza il richiamo alla circostanza che, nella dottrina tedesca, il tema del bisogno di tutela giuridica si sia – come si vedrà – ben presto svincolato, sul piano dogmatico, da quello delle condizioni dell’azione inserendosi stabilmente nella più generale problematica dello scopo del processo, vale a dire in una delle linee di ricerca tradizionalmente più care alla letteratura processualistica germanica che, invece, fino ad oggi, salva una cospicua eccezione<sup>4</sup>, ha attratto in misura alquanto modesta gli studiosi italiani<sup>5</sup>.

Altra è, a mio avviso, la ragione di questo divario di interesse: ci si riferisce alla convinzione che, quanto alla clausola generale di cui all’art. 100 c.p.c., non vi sia più alcun margine per svolgere, sul piano dogmatico, un rinnovato discorso<sup>6</sup>.

---

*für Arens*, München, 1993, pag. 227 ss.; E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozeßordnung*, Tübingen, 1997, sub § 253, *Vorbemerkungen*; V. STEIN, *Die Sachentscheidungs voraussetzung des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis im Verwaltungsprozeß*, Berlin, 2000; BREHM, *Rechtsschutzbedürfnis und Feststellungsinteresse*, in K. SCHMIDT (a cura di), *Festgabe 50 Jahre Bundesgerichtshof*, Band III, München, 2000, pag. 89 ss.; ZEUNER, *Überlegungen zum Begriff des Rechtsverhältnisses i.S. von § 256 Z.P.O.*, in *Festschrift für Schumann*, Tübingen, 2001, pag. 595 ss.; SINANIOTIS, *Materielle Begründung der Legitimation*, in SCHÜTZE (a cura di), *Festschrift für Geimer zum 65. Geburtstag*, München, 2002, pag. 1193 ss.; LANG, *Das Rechtsschutzinteresse beim Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens*, Frankfurt a.M., 2003; CHRISTONAKIS, *Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse*, Berlin, 2004. Nella dottrina austriaca, v. la monografia di SPRUNG, *Konkurrenz von Rechtsbehelfen im zivilgerichtlichen Verfahren*, Wien-New York, 1966, e, soprattutto, la penetrante indagine di BÖHM, *Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis*, in *JB*, 1974, pag. 1 ss.

<sup>4</sup> V. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, pag. 214 ss., spec. pag. 221 ss., testo e note, ove un’ampia analisi dei profili legati alla problematica dello scopo del processo.

<sup>5</sup> Un cauto tentativo di collegare il tema dell’interesse ad agire allo scopo del processo è recentemente compiuto, nella nostra dottrina, da GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta*, Milano, 2004, pag. 1 ss.

<sup>6</sup> Conviene, già in questa sede, precisare che, nella presente indagine, l’espressione “clausola generale” viene perlopiù utilizzata come sinonimo di concetto giuridico indeterminato. Peraltro, si deve osservare che, nella prevalente

## INTRODUZIONE

Questo, anzitutto, perché si ritengono sostanzialmente persuasive le interpretazioni che la nostra dottrina ha dato dell'interesse ad agire (salvo, poi, naturalmente, sposare, all'interno di queste proposte ricostruttive, quella ritenuta maggiormente

---

letteratura giuridica, a tale espressione si attribuisce un duplice significato (v. *amplius* i fondamentali studi di HEDEMANN, *Die Flucht in die Generalklauseln*, Tübingen, 1933, spec. pag. 8 ss.; e, specialmente, di WIEACKER, *Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB*, Tübingen, 1956, spec. pag. 10 ss.), che è indicato non solo nella indeterminatezza del contenuto ma anche nella circostanza che le c.d. clausole generali non indicherebbero imperativi positivi ma metagiuridici e sociali. È stata la dottrina civilistica tedesca che, per prima, ha trattato in modo approfondito il tema delle c.d. “*Generalklauseln*”; più precisamente, nella letteratura tedesca, per un certo tempo, si è ragionato di “clausole generali” soprattutto con riguardo al § 242 *BGB* che, com'è noto, obbliga il debitore ad eseguire la propria prestazione secondo quanto impone la “buona fede” (“*Treu und Glauben*”), con riguardo agli “usi e costumi della gente onesta nel traffico” (secondo gli stessi principi, ai sensi del § 157 *BGB*, devono essere interpretati anche i contratti). Successivamente, in Germania, la dottrina e giurisprudenza prevalente hanno esteso il dominio delle *Generalklauseln* a tutto il diritto privato e anche al diritto pubblico – ivi compreso, quindi, il diritto processuale – assegnando ad esse la funzione di rendere il diritto positivo più rispondente alle esigenze etiche (“...*das Recht zu versittlichen*”). Come vedremo analiticamente nel capitolo immediatamente successivo, la convinzione che pure il diritto processuale civile conosca dei concetti di elastico e continuo adattamento del diritto al variabile sentire sociale – tra i quali, secondo questa impostazione, rientrerebbe anche l'interesse ad agire – costituisce il fondamento dogmatico della interpretazione finalistica ed ideologicamente orientata che – a partire soprattutto dal cruciale studio di Schönke – il bisogno di tutela giuridica ha conosciuto nella Germania degli anni trenta (i riferimenti di dottrina potrebbero essere assai numerosi – v. *sub* cap. I – : fin d'ora, v. SCHMITT, *Über die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen Denkens*, Hamburg, 1934, spec. pag. 50 ss.; DE BOOR, *Rechtsstreit. Einschließlich Zwangsvollstreckung. Ein Grundriß*, Berlin, 1940, spec. pag. 88 ss. Nella letteratura processualistica italiana, il tema del rapporto tra clausole generali e processo è assai poco frequentato; anzi, si può dire che, su di esso, la riflessione sia appena iniziata: v., anche se con esclusivo e specifico riferimento ai limiti del controllo di legittimità della Cassazione e, così, con riguardo al rapporto tra nomofilachia e c.d. “concetti giuridici elastici”, E. FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003, *passim*; BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 2003, spec. pag. 95 ss.; v. anche CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2004, pag. 143 ss.).

condivisibile); ed, inoltre, anche perché si è dell'opinione che gli studiosi che si sono occupati del tema abbiano individuato e sviluppato in modo esauriente tutte le possibili direttrici di ricerca che la figura dell'interesse ad agire presenta.

Si tratta di una convinzione che a noi pare non potersi affatto condividere sotto entrambi i profili che si sono enunciati. È bene – in queste pagine introduttive – spiegare succintamente i motivi di un tale dissenso: a tal fine può convenire compiere una sintetica esposizione dei principali risultati cui ha dato sinora luogo, nella dottrina italiana, lo studio dell'interesse ad agire e con i quali il nostro lavoro è principalmente destinato a confrontarsi.

Nella dottrina processualcivilistica degli ultimi dieci lustri, il dibattito in tema di interesse ad agire oscilla sostanzialmente tra due orientamenti: quello dell'interesse ad agire inteso come “stato di lesione” del diritto dedotto in giudizio e quello dell'interesse ad agire quale utilità per l'attore “del processo come mezzo o come risultato”<sup>7</sup>.

Nell'interesse ad agire l'opinione tradizionale vedeva una figura originata da uno stato di lesione, latamente inteso, del diritto azionato rimediabile soltanto mercè l'intervento giurisdizionale attribuendo ad essa un valore generale; si riteneva che l'interesse ad agire – così configurato – potesse trovare riscontro in qualsiasi processo ed, in specie, indifferentemente in qualsiasi tipo di giudizio di cognizione (ossia anche di condanna o costitutivo oltre che di mero accertamento, nel quale ultimo, peraltro, lo stato di lesione si

---

<sup>7</sup> V., per questa terminologia, SASSANI, *Note cit.*, pag. 55 ss. Sotto il profilo terminologico, la concezione dell'interesse ad agire – additata da Sassani con la formula “utilità del processo come mezzo” – è descritta da un'altra parte della dottrina come la tesi che vede nell'interesse ad agire l'espressione di un principio di economia processuale (v. specialmente ATTARDI, *L'interesse ad agire*, cit., pag. 24 ss. e 204 ss.; CONSOLO, *Il cumulo condizionale cit.*, I, pag. 445 ss.).

concretizzava in uno stato di oggettiva incertezza circa l'esistenza o l'inesistenza della situazione sostanziale fatta valere in giudizio)<sup>8</sup>.

È questa una tesi che, negli anni cinquanta, una parte autorevole della dottrina<sup>9</sup> – pur condividendone la sostanza (l'interesse ad agire connota uno stato di lesione *lato sensu* della pretesa azionata) e, così, collocandosi pur sempre nell'ambito di questo orientamento – ha sottoposto ad una interpretazione (che potremmo definire) critico-analitica, riducendone alquanto l'originaria largheggiante portata applicativa, sulla base di una fondamentale premessa metodologica che, ancor oggi, deve considerarsi irrinunciabile. Ci si riferisce all'esigenza che un tale fenomeno abbia caratteri propri che consentano di non confonderlo con istituti diversi: la questione circa l'esistenza dell'interesse ad agire deve, quindi, presentarsi distinta dalle altre che il giudice deve affrontare e risolvere per decidere la causa, soprattutto da quelle attinenti al merito della controversia ed alla legittimazione ad agire, cioè al requisito di ammissibilità della domanda che all'interesse ad agire è, più di ogni altro, adiacente e nel cui campo applicativo – come, in una serie di occasioni, avremo agio di verificare – vanno più correttamente ricondotti profili che una cospicua parte della dottrina tratta, invece, come problemi d'interesse ad agire.

Questo criterio interpretativo – che, giova sottolineare già all'esordio di questa indagine, costituisce un decisivo parametro su cui ogni costruzione relativa all'interesse ad agire deve essere saggiata e trovare un soddisfacente riscontro – ha condotto a porre fuori dall'ambito di operatività della figura i giudizi di condanna e di

---

<sup>8</sup> Si tratta, com'è noto, dell'opinione di Chiovenda – e, già prima, nella letteratura tedesca, di Wach (v. *infra sub cap. I*) – nonché della dottrina che si è posta sulla sua scia: v., da ultimo, LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1984, pag. 136 ss.

<sup>9</sup> V. ATTARDI, *L'interesse cit., passim*, spec. pag. 158 ss. (v., per ulteriori e complete indicazioni bibliografiche, *sub cap. II*).

## INTRODUZIONE

accertamento costitutivo (nei quali la questione circa l'esistenza dell'interesse ad agire/stato di lesione coincide, rispettivamente, con il merito della causa ovvero è priva di qualsiasi autonomo rilievo), restringendone il campo di applicazione alle azioni di mero accertamento – nelle quali esso consisterebbe in uno stato di oggettiva incertezza (causato da una contestazione altrui o da una situazione di apparenza giuridica) – ed a quelle cautelari ove coinciderebbe con il c.d. *periculum in mora* (peraltro, già previsto e tipizzato dalle specifiche disposizioni dettate dal c.p.c. in tema di misure cautelari).

Si tratta di una interpretazione che – come si vedrà – non sembra, in ultima analisi, potersi condividere; e ciò non solo per le, varie e gravi, perplessità ed obiezioni che alle linee argomentative seguite per pervenire a quel risultato possono muoversi – l'impossibilità di configurare, in via generale, il *periculum in mora* come un requisito di ammissibilità della domanda cautelare distinto rispetto al “merito” della stessa; la circostanza che l'apparenza giuridica (come fattispecie dalla quale scaturirebbe uno stato di oggettiva incertezza) risulta, in realtà, priva di un rilievo autonomo perché assorbita dalla stessa previsione legislativa del rimedio processuale con cui farla valere –, ma anche perché essa, là dove individua nell'interesse ad agire uno stato di oggettiva incertezza del diritto fatto valere causato da una contestazione altrui, non appare compatibile con alcuni importanti dati che si evincono dal diritto positivo. Ci si riferisce, in particolare, alle norme di cui agli artt. 92 e 216 c.p.c. che – ponendo in capo all'attore vittorioso nel merito le spese del giudizio quando il convenuto, con il suo comportamento, non vi abbia dato causa – sembrano opporsi ad una configurazione

della contestazione come una generale condizione di ammissibilità dell'azione di mero accertamento<sup>10</sup>.

Peraltro, nella dottrina attuale, prevale un diverso orientamento – sul quale, come si vedrà nel corso dell'indagine, ha esercitato un potente influsso la teorica tedesca del bisogno di tutela giuridica<sup>11</sup> – che ricostruisce l'interesse ad agire come un filtro per il tramite del quale il legislatore processuale vuole evitare il dispendio di un'attività giurisdizionale che, se esercitata, si rivelerebbe inutile<sup>12</sup>. A ben vedere, in questo orientamento vengono spesso fatte

---

<sup>10</sup> V., per uno spunto in tal senso, già ALLORIO, *Bisogno di tutela* cit., pag. 245: “La cosa giudicata è sempre un bene giuridico apprezzabile, e teoricamente nulla impedirebbe al legislatore di concedere l'azione di mero accertamento indipendentemente dall'incertezza, ponendo tutt'al più la restrizione che chi chiede l'accertamento d'un diritto, sul quale non v'è incertezza, la debba domandare a sue spese”. Si deve tenere fin d'ora presente che proprio sulla disposizione in tema di spese giudiziali eccessive o superflue ATTARDI, *L'interesse* cit., pag. 206 ss., pone l'accento per criticare la tesi – che si descriverà in modo succinto già nelle pagine immediatamente successive – la quale vede nell'interesse ad agire l'espressione di un principio di economia processuale, richiamandosi, invece, per fondare la tesi sostenuta, alle norme di cui agli artt. 949, 1012 e 1079 c.c., nelle quali il legislatore sembra subordinare l'ammissibilità della domanda alla sussistenza di una contestazione altrui, che, così, vengono considerate una specifica manifestazione del principio che individua nello stato di oggettiva incertezza il generale presupposto dell'azione di accertamento. In realtà – come si illustrerà a suo tempo – il richiamo a queste disposizioni non sembra avere un carattere decisivo: tale profilo – come si vedrà, di grande momento – può qui essere soltanto accennato: v. *infra*, sub cap. II.

<sup>11</sup> L'influenza – su questa concezione dell'interesse ad agire attualmente prevalente – della teorica germanica del bisogno di tutela giuridica è, nella nostra dottrina, messa in luce, seppur tendenzialmente di sfuggita, già da ATTARDI, *L'interesse* cit., pag. 24 ss. e spec. pag. 203 ss.; nonché, più recentemente, da COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, pag. 33 ss., nt. (105), pag. 130 ss.; ID., *Il principio di economia* cit., vol. II, pag. 289-290; v. anche i cenni di SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Rimini, 1983, pag. 67 ss.; ID., *Interesse ad agire (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1988, pag. 5.

<sup>12</sup> Rinviando per le più complete ed esaurienti indicazioni, *infra*, al cap. II, si veda per tutti, nella dottrina recente, LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., pag. 205 ss.; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Torino, 2003, pag. 90 ss.

## INTRODUZIONE

confluire due diverse interpretazioni in una certa misura disomogenee l'una rispetto all'altra: quella che imposta la rilevanza del requisito dell'interesse ad agire nella prospettiva economicistica della "indispensabilità" del ricorso al giudice<sup>13</sup>, con la conseguenza che il processo è ritenuto l'*extrema ratio* cui ricorrere soltanto se il soggetto non disponga – o comunque non sia in grado di munirsi – sul piano stragiudiziale di un mezzo per la soddisfazione del proprio diritto; e l'opinione che, invece, pone l'accento sull'effetto di diritto sostanziale che il processo è idoneo a produrre in capo all'attore<sup>14</sup>, ravvisando un difetto d'interesse ad agire qualora la eventuale sentenza di merito favorevole lasci comunque colui che propone la domanda giudiziale nella medesima situazione in cui egli versava *ante causam*.

Anche queste sono interpretazioni che – come a suo tempo meglio si osserverà – non ci sembrano accettabili: l'impostazione che fa leva sull'utilità del processo considerato come mezzo non si concilia con il diritto positivo nel quale, di regola, la possibilità di soddisfare il proprio diritto sul piano stragiudiziale non rileva ai fini dell'ammissibile esercizio dell'azione; del pari, l'opinione che configura l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. in termini di utilità sostanziale che con il processo mira a conseguire il soggetto che agisce, se saggiata sotto il profilo operativo – soffermandosi su quelle che coloro che accolgono una tesi siffatta ritengono essere le sue esemplificazioni pratiche –, si rivela una proposta ricostruttiva meramente nominalistica, trattando come questioni che attengono

---

<sup>13</sup> I riferimenti di dottrina potrebbero essere assai numerosi (su di essi, v. *infra*, sub cap. II); in via di prima introduzione esemplificativa, v. GRASSO, *Note per un rinnovato discorso sull'interesse ad agire*, cit., pag. 349 ss., spec. pag. 361 ss.; COMOGLIO, *Il principio di economia* cit., I, pag. 129 ss.; MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2000, pag. 139-140.

<sup>14</sup> È questa l'impostazione riconducibile, nella nostra dottrina, soprattutto agli studi di SASSANI, *Note cit.*, *passim*, spec. pag. 30 ss.; ID., *Interesse ad agire (dir. proc. civ.)*, cit., pag. 3 ss.

all'interesse ad agire delle ipotesi che, invece, riguardano il merito della causa (o quello della legittimazione ad agire).

Non è il caso, tuttavia, per ora, di indugiare oltre. In queste poche, prime considerazioni introduttive si voleva soltanto mostrare quanto discutibili e, dopo tutto, insoddisfacenti siano i risultati ai quali è pervenuta la nostra dottrina in tema d'interesse ad agire. Alla compiuta dimostrazione di questi motivi di critica e, preliminarmente, alla illustrazione analitica delle concezioni ora solo succintamente descritte è dedicata la parte dell'indagine relativa al ruolo dell'interesse ad agire nell'attuale sistema processuale, dalla quale – va subito avvertito – emergerà l'esigenza e la possibilità di una diversa sistemazione della figura esaminata. Tale sistemazione – che, in parte, è già stata prefigurata soprattutto nella dottrina tedesca<sup>15</sup> – fa dell'interesse ad agire, quanto alla tutela di mero accertamento, quello che il diritto soggettivo o il rapporto giuridico rappresentano con riguardo all'azione di condanna ed a quella costitutiva; nelle azioni di mero accertamento l'interesse a “proporre la domanda” di cui all'art. 100 c.p.c. costituisce il parametro di riferimento – che, invece, nelle azioni costitutive e di condanna è strutturalmente rappresentato dal diritto soggettivo alla modificazione giuridica o ad una prestazione materiale –, alla stregua del quale determinare, in concreto, l'area della tutela giuridica da

---

<sup>15</sup> Nel rinviare per più complete ed adeguate indicazioni *infra*, *sub* cap. II, si segnalano fin d'ora, l'originale indagine di TRZASKALIK, *Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage* cit., spec. pag. 132 ss.; v. anche BREHM, *Rechtsschutzbedürfnis und Feststellungsinteresse*, cit., pag. 89 ss.; ZEUNER, *Überlegungen zum Begriff des Rechtsverhältnisses* cit., pag. 595 ss. Nella dottrina italiana, v. per qualche spunto nel senso della prospettiva accolta, VERDE, *Sulla “minima unità strutturale” azionabile nel processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, pag. 577 s., e soprattutto la penetrante analisi di MERLIN, *Mero accertamento di una questione preliminare?*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pag. 193 ss. Come a suo tempo si esaminerà (v. *sub* cap. II), la soluzione accolta sembra trovare l'avallo anche di una parte della giurisprudenza tedesca ed italiana (che, tuttavia, evita perlopiù di cimentarsi nella giustificazione di una tale propensione).

esse offerta, che, dunque, a condizione che vi sia interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., potrà avere ad oggetto esclusivo ed autonomo anche “temi di decisione” – *Vorfragen* o parti di una situazione sostanziale – ontologicamente diversi rispetto al tradizionale binomio costituito dal diritto soggettivo e dal rapporto giuridico.

Sulla base della acquisita sistemazione strutturale della figura – e dopo averne controllato con sufficiente cura la validità dogmatica – occorrerà compiutamente individuare e valutare le ricadute applicative che conseguono da una siffatta impostazione ricostruttiva. Fin d'ora, però, in sede di posizione e delimitazione dell'oggetto di questo studio, merita di venire convenientemente precisato il rapporto che intercorre fra l'interesse ad agire così configurato ed il requisito processuale di ammissibilità della domanda che ad esso è, tradizionalmente, considerato più vicino: ci si riferisce, ovviamente, alla legittimazione ad agire che, qui, non si vuole certo analizzare *ex professo* e con un'aspirazione di completezza, ma alla quale s'intende fare cenno al più modesto scopo di “regolare i confini” tra le due figure. A questo proposito – quanto, cioè, al nucleo essenziale del fenomeno della legittimazione ad agire – si riscontrano, nella nostra letteratura processualistica, orientamenti omogenei e, almeno in buona sostanza, da tempo convergenti sul fatto che tale concetto attenga alla titolarità del potere d'agire<sup>16</sup>: la legittimazione *ad causam* individua, dunque, quali siano i soggetti nei cui confronti – come attore (e come convenuto) – è possibile, con riguardo ad una data controversia, la pronuncia di una decisione di merito, trattandosi,

---

<sup>16</sup> V. per tutti, seppur nella diversità delle singole opinioni, ALLORIO, *Per la chiarezza di idee in tema di legittimazione ad agire*, in ID., *Problemi di diritto. L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale ed altri studi*, I, Milano, 1957, pag. 195 ss.; ATTARDI, *Legittimazione ad agire*, in *Dig. disc. priv.*, X, Torino, 1993; SASSANI, *Note sul concetto di interesse cit.*, pag. 153 ss.; COSTANTINO, *Legittimazione ad agire*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990.

## INTRODUZIONE

corrispondentemente, di stabilire quale deve essere la posizione di un soggetto affinché quest'ultimo possa chiedere, in nome proprio, al giudice (o perché possa nei suoi confronti essere chiesto dall'attore) di pronunciare sul merito della controversia. Di conseguenza, legittimato ad agire in nome proprio è, di regola, colui che si attribuisca la soggettività, sul piano attivo, della situazione sostanziale oggetto della lite.

Non può, dunque, tacersi, pur nella sommarietà di queste prime riflessioni, una certa affinità – giammai, però, una identità di struttura – tra la figura della legittimazione ad agire e la ricostruzione che si offrirà dell'interesse ad agire e che, in queste pagine introduttive, si è già sinteticamente enunciata: entrambi questi fenomeni contrassegnano una relazione che deve sussistere tra colui che propone la domanda giudiziale e la situazione sostanziale dedotta. La legittimazione ad agire indica la *relatio* che deve intercorrere tra l'oggetto del giudizio e chi esercita l'azione affinché quest'ultimo possa ammissibilmente richiedere, in nome proprio, la prestazione della tutela giurisdizionale; l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. connota il rapporto che deve sussistere tra chi propone la domanda ed il *quid* sostanziale dedotto, affinché quest'ultimo possa considerarsi un ammissibile oggetto della tutela giurisdizionale di accertamento. In conclusione, in questa sede, può già considerarsi esauriente la constatazione – anche se in un'ottica d'insieme – circa l'affinità tra i due fenomeni i quali, tuttavia – come si è già osservato –, conservano pur sempre, anche nel quadro della sistemazione accolta, una diversità di struttura che impedisce anche solo di sovrapporre l'uno rispetto all'altro.

Si è già accennato, esordendo, alla predominanza e alla maggiore assiduità dei contributi tedeschi rispetto a quelli italiani: questo rilievo potrà, ora, essere verificato e meglio precisato con specifico riguardo al cruciale profilo rappresentato dalle linee di

ricerca proprie del tema in esame. Quello dell'interesse ad agire è, infatti, un fenomeno che deve essere debitamente analizzato alla luce così delle norme di diritto positivo come dei più generali principi che ne potrebbero – sul piano della teoria generale del processo – costituire il fondamento, i quali, a questo riguardo, hanno un'importanza essenziale stante la generalità e la laconicità di una pertinente e specifica disciplina legislativa. In altri termini, lo studio dell'interesse ad agire è, anzitutto, approfondita analisi della nascita e specialmente dell'evoluzione dogmatica della figura: ci si riferisce, cioè, non soltanto all'esigenza d'indagare l'origine e lo sviluppo storico del fenomeno, ma anche e soprattutto alla necessità di esaminare in modo approfondito le diverse *rationes* e figure processuali nelle quali si ravvisa – esclusivamente o cumulativamente – il fondamento dogmatico dell'istituto: *Rechtsschutzanspruch* o azione in senso concreto, scopo del processo, principio di economia processuale, buona fede o, più in generale, divieto di abuso del diritto.

L'attenzione a questo aspetto della tematica è stata esclusivamente prestata – anche se non in modo capillare – dagli studiosi germanici<sup>17</sup>; esso appare, invece, decisamente trascurato da parte della dottrina italiana, e ciò anche da quegli autori che si sono *ex professo* occupati dell'interesse ad agire<sup>18</sup>. Di questo profilo viene,

---

<sup>17</sup> Le indicazioni di dottrina potrebbero essere più numerose: per ora, v., nella dottrina austriaca, BÖHM, *Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis*, cit., pag. 10 ss.; nella dottrina tedesca, v., peraltro senza un approfondimento di tutti gli aspetti di una problematica siffatta, NEUNER, *Privatrecht und Prozeßrecht*, cit., pag. 80 ss.; DÜRR, *Das Rechtsschutzbedürfnis* cit., pag. 10 ss.; STEPHAN, *Das Rechtsschutzbedürfnis*, cit., pag. 13 ss.; più recentemente, v. E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, *Kommentar* cit., sub § 253, *Vorbemerkungen*; e CHRISTONAKIS, *Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse*, cit., spec. pag. 69 ss.

<sup>18</sup> Ci si riferisce (se si eccettua qualche cenno alla evoluzione della teorica tedesca del *Rechtsschutzbedürfnis* o bisogno di tutela giuridica) alle ricerche di Attardi, Allorio, Garbagnati, Satta, Grasso e Sassani precedentemente citate sub nt. 2. Fa in parte eccezione LANFRANCHI, *Note* cit., spec. pag. 1120 ss., il quale,

così, quasi del tutto omessa la trattazione, evidentemente nel convincimento che a dare almeno la cifra generale dell'istituto siano pienamente sufficienti le consuete descrizioni come stato di lesione della situazione sostanziale azionata o come filtro processuale diretto ad evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale. Quasi unicamente a ciò risulta, così, confinato l'impegno che la figura dell'interesse ad agire richiederebbe all'indagine giuridica; sostanzialmente ignorata – o, quantomeno, incompiuta – rimane, invece, quell'operazione che, per parte nostra, in accordo con l'impostazione impressa al tema specialmente dai processualisti tedeschi, abbiamo ritenuto (almeno per molti versi) senz'altro preliminare e di cui comunque non sembrano metodologicamente disconoscibili – o solo svalutabili – la necessità e la notevole portata chiarificatrice. All'impegno appena delineato non intende, dunque, sottrarsi questo studio la cui parte immediatamente successiva è, infatti, dedicata principalmente alla evoluzione dogmatica e, prima ancora, alle origini della figura nella Francia pre-rivoluzionaria e ante-napoleonica<sup>19</sup>: ci si riferisce, segnatamente, al *milieu* culturale e giusfilosofico del giansenismo razionalista francese e, così, all'esigenza da esso sorta di individuare – anche con riguardo al campo processuale – un principio di chiarezza e di ordine, il quale fungesse da limite alla indiscriminata polverizzazione del processo

---

tuttavia, si sofferma quasi esclusivamente sull'origine e sulla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della figura in Francia.

<sup>19</sup> Com'è noto, l'art. 36 del c.p.c. del 1865 e, successivamente, l'art. 100 dell'attuale codice di procedura hanno elevato a dignità di norma giuridica l'idea – particolarmente diffusa nella dottrina e giurisprudenza francesi – espressa dagli aforismi “*pas d'intérêt, pas d'action*”, “*point d'intérêt, point d'action*” ovvero “*l'intérêt est la mesure des actions*”: v, per tutti, PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in ALLORIO (diretto da), *Commentario del c.p.c.*, I, 2, Torino, 1973, pag. 21; e LANFRANCHI, *Note cit.*, spec. pag. 1118 ss.

che si voleva preservare e liberare da tutte le questioni che si rivelavano oziose, inutilmente vessatorie o irrilevanti<sup>20</sup>.

Inoltre – sul versante delle direttrici di ricerca relative al tema in esame –, vi è pure un altro campo d'indagine che è rimasto, nella nostra dottrina, pressoché del tutto inesplorato: ci si riferisce all'ambito del diritto processuale civile internazionale che, soprattutto in questi ultimi anni – in virtù di uno sviluppo che, però, da tempo ormai risalente, una parte della dottrina aveva presagito<sup>21</sup> –, offre nuovi angoli visuali agli studiosi del diritto processuale, specialmente con riguardo ai temi più classici, a quegli istituti in cui si fronteggiano – e, talvolta, persino “si mescolano”<sup>22</sup> – il processo e il diritto sostanziale: la cosa giudicata, l'azione e l'eccezione, l'accertamento e l'esecuzione e lo stesso interesse ad agire che, rispetto alla legislazione interna, potrebbero, talvolta, sembrare

---

<sup>20</sup> La letteratura che, in vario modo, si occupa dei rapporti fra la corrente di pensiero di Port-Royal ed il diritto è assai ampia (anche se, con riguardo allo specifico profilo in esame, la riflessione storiografica non può dirsi neppure iniziata: nella dottrina processualciviltistica, CONSOLO, *Spiegazioni* cit., II, pag. 236, vede nelle massime precedentemente citate – “*pas d'intérêt, pas d'action*”, “*point d'intérêt, point d'action*” ovvero “*l'intérêt est la mesure des actions*” – un “modello di quieta razionalità giansenista”); sull'influsso e sul ruolo esercitati dal giansenismo nella formazione dell'*humus* dottrinale e giurisprudenziale della Francia rivoluzionaria e napoleonica (da cui germinarono anche i codici civile e di procedura), v., tra gli studi più significativi, ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civile français*, Paris, 1969, spec. pag. 15 ss.; TARELLO, *Sistemazione e ideologia nelle “Loix civiles” di Jean Domat*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, II, 1972, pag. 120 ss.; e, soprattutto, TODESCAN, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico*, II, Milano, 1987, pag. 4 ss.

<sup>21</sup> V. specialmente ZITELMANN, *Internationales Privatrecht*, II, München-Leipzig, 1912, pag. 223 ss.; e, sulla sua scia, ALLORIO, *Limiti del diritto processuale internazionale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1936, II, pag. 255 ss.

<sup>22</sup> In questi termini (“*Vermischung zwischen materiellem Recht und Prozessrecht*”), proprio con riguardo all'interesse ad agire, v. BREHM, *Rechtsschutzbedürfnis* cit., pag. 93 ss., ed ivi altri riferimenti.

prevalentemente astratti<sup>23</sup>. Proprio in quest'ambito, una parte degli studiosi assegna all'interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica funzioni completamente diverse rispetto ai ruoli ormai consueti per il processualcivilista italiano, i quali – come meglio si esaminerà a suo tempo – pur continuano a caratterizzare le posizioni assunte dalla nostra dottrina quanto al rilievo dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. in tema di riconoscimento dei giudicati stranieri in Italia<sup>24</sup>. Conviene, infatti, già qui osservare che, nel campo della *litigation* internazionale, si ragiona frequentemente – soprattutto nella dottrina di lingua tedesca – di interesse ad agire in un senso alquanto diverso; in un senso, cioè, che individua un fenomeno radicalmente differente rispetto a quello, ormai usuale nella nostra letteratura processualistica, dello stato di lesione del diritto fatto valere o del filtro volto ad impedire l'esercizio di una – altrimenti inutile – attività processuale.

In via di prima e approssimativa esemplificazione, secondo quest'ordine di idee, non sussisterebbe l'interesse ad agire – ed il giudice dovrebbe, perciò, emettere un'*absolutio ab instantia* –

---

<sup>23</sup> V. in tal senso, incisivamente, CONSOLO, *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, pag. XII-XIII.

<sup>24</sup> E ciò sia con riguardo all'abrogato giudizio di delibazione di cui agli artt. 796 ss. c.p.c. che con riferimento al giudizio di accertamento previsto dagli artt. 67 ss. della L. n. 218/1995. Appropriate ed esaurienti indicazioni di letteratura troveranno posto più avanti (v. *infra*, sub cap. III); si segnalano, ora, come termini di confronto, quanto al vecchio giudizio di delibazione, l'opinione di LIEBMAN, *L'azione per la delibazione delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc.*, 1924, pag. 283 ss., spec. pag. 303-304, orientato nel senso di assegnare, in quest'ambito, all'interesse ad agire il consueto ruolo di filtro diretto ad evitare un inutile dispendio di attività processuale, e – con riguardo al giudizio di cui all'art. 67 della L. n. 218 – l'opinione di ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, spec. pag. 780 ss., che individua nella “mancata ottemperanza” e nella “contestazione” previste dallo stesso art. 67 altrettante ipotesi di oggettiva incertezza e, così, di sussistenza dell'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti di riconoscimento del giudicato straniero nell'ordinamento italiano.

quando, in presenza di più fori astrattamente competenti, il foro prescelto dall'attore, pur essendo previsto *ex lege*, si riveli, in concreto (soprattutto perché scelto sulla base di un criterio esorbitante di collegamento con la giurisdizione), il foro meno adatto a decidere la lite e, così, quello maggiormente inidoneo (e, di conseguenza, non tenuto) a prestare la tutela giurisdizionale richiesta: si ragiona, a tale riguardo, di un c.d. "bisogno di tutela giuridica internazionale" ("*internationales Rechtsschutzbedürfnis*")<sup>25</sup>. Inoltre, l'interesse ad agire sarebbe il principale criterio che, con riguardo a specifiche fattispecie processuali – come quella dell'azione di accertamento negativo del credito seguita da un'azione di condanna, a parti incrociate, di adempimento della pretesa stessa – impone di accordare la prevalenza non già al processo partito per primo<sup>26</sup>, bensì a quello successivamente instaurato<sup>27</sup>: il superiore bisogno di tutela giuridica

---

<sup>25</sup> Nel rinviare per più esaurienti indicazioni *infra*, *sub cap. III*, giova segnalare fin d'ora lo studio di WAHL, *Die verfehlte internationale Zuständigkeit* cit., *passim*, spec. pag. 110 ss.; v. anche JAYME, *Zur Übernahme der Lehre vom "forum non conveniens" in das deutsche internationale Verfahrensrecht*, in *StAZ*, 1975, pag. 91 ss., spec. pag. 93; e BLUM, *Forum non conveniens*, Zürich, 1979, *passim*, spec. pag. 176 ss.

<sup>26</sup> Come, invece, ritiene la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 21 Conv. Bruxelles (oggi art. 27 Reg. n. 44/2001), che ricostruisce la situazione processuale esaminata nel testo in termini di identità di oggetto dei due processi e, così, applicando la regola del *prior in tempore* (all'orientamento – inauguratosi con la nota decisione del 1987 nel caso *Gubisch c. Palumbo* – della Corte di giustizia, in tema di oggetto del processo nel sistema normativo di Bruxelles, è dedicata una specifica analisi nel cap. III al quale si rimanda per le relative indicazioni di letteratura; qui, è sufficiente fare riferimento agli studi di ATTARDI, *Litispendenza e oggetto del processo nella convenzione di Bruxelles*, in *Giur. it.*, 1995, IV, c. 254 ss.; e soprattutto di CONSOLO, *Profili della litispendenza internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1997, pag. 5 ss.; anche in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, pag. 121 ss., spec. pag. 135 ss.).

<sup>27</sup> E ciò – come si vedrà a tempo debito (v. *sub cap. III*) – facendo leva anche su orientamenti consonanti presenti nella dottrina e giurisprudenza (soprattutto tedesca, inglese, nordamericana e pure francese).

sotteso al successivo giudizio di condanna – e, cioè, soprattutto l'esigenza per l'attore di poter ottenere un titolo esecutivo cui per definizione non può mai mettere capo un giudizio di mero accertamento – farebbe venir meno l'interesse ad agire che, prima dell'esercizio dell'azione di condanna, sorreggeva il processo di accertamento negativo partito per primo<sup>28</sup>.

In questa prospettiva, l'interesse ad agire si risolve in uno strumento destinato ad operare in situazioni alquanto peculiari; esso viene costruito come un criterio pragmatico che concorre a razionalizzare particolari profili del diritto di azione: l'individuazione del luogo o la scelta del tempo (e, in una con la tempistica, della forma processuale) del suo esercizio. Infatti, nelle fattispecie considerate, non si nega in capo all'attore che – in presenza di più fori astrattamente competenti – radica la causa in quello ritenuto concretamente idoneo a trattare la controversia la sussistenza, quanto al diritto fatto valere, di un bisogno di tutela giurisdizionale, ma si afferma – se così può dirsi – che, nel caso di specie, *non vi è interesse a scegliere, per l'esercizio dell'azione, quello specifico foro*. Del pari, nel ricostruire la fattispecie processuale di concorso, a parti invertite, di un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito e di una successiva azione di condanna all'adempimento del credito stesso, in termini di venir meno *ex post* dell'interesse ad agire in capo all'attore in accertamento, non si mette in dubbio che quest'ultimo abbia e

---

<sup>28</sup> I riferimenti di dottrina potrebbero essere ben più numerosi (v. *sub cap.* III): fin d'ora si vedano SCHLOSSER, *Die perpetuatio litis als rechtsstaatlicher Leitgedanke des nationalen und internationalen Zivilprozeßrechts*, in *Festschrift für Nagel*, Münster, 1987, pag. 352 ss., spec. pag. 371 ss.; LEIPOLD, *Internationale Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtsschutzinteresse*, in *Gedächtnisschrift für Arens*, München, 1993, pag. 227 ss.; CONSOLO, *Litispendenza e Convenzioni comunitarie: profili processuali e di diritto transitorio (desunti da alcuni recenti casi italo-svizzeri)*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, pag. 207 ss.

conservi un effettivo interesse alla dichiarazione della inesistenza del diritto, si ritiene che l'attore – in virtù della successiva e non più rinunciabile instaurazione del giudizio di condanna – non abbia più interesse a (continuare a) richiedere una declaratoria siffatta *nella forma processuale (precedentemente scelta) dell'azione di accertamento negativo*.

L'interesse in questione appare, dunque, un interesse del tutto esterno alle singole domande in sé prese, le quali vengono, a tale riguardo, rispettivamente considerate piuttosto nell'ottica esclusiva della tempistica o del luogo di proposizione: non deve sorprendere, dunque, che in queste applicazioni dell'interesse ad agire – ricostruito come un criterio che razionalizza la scelta dell'attore in ordine al luogo ed al tempo di esercizio dell'azione (e anche, come si esaminerà in maniera dettagliata nel cap. III, come un correttivo volto a depurare il diritto di azione dall'eventualità di un suo esercizio artificioso o elusivo) – una parte della dottrina internazionalprocessualistica individui una peculiare versione euro-continentale del c.d. *forum non conveniens* anglo-americano<sup>29</sup>.

Questo è in sintesi il dato, in qualche modo ancora grezzo e naturalistico, che presenta il fenomeno in esame, il quale dall'interprete attende di essere convenientemente studiato e valutato sulla base così delle norme del diritto positivo, come dei più generali principi processuali che al riguardo hanno una fondamentale importanza stante l'assenza, nell'ambito del diritto processuale civile internazionale (e comunitario), di specifiche disposizioni

---

<sup>29</sup> V. JAYME, *Forum non conveniens und anwendbares Recht*, in *IPrax*, 1984, pag. 121 ss.; SCHLOSSER, *Parallele Eheaufhebungs- und Ehescheidungsverfahren im In- und Ausland*, in *IPrax*, 1985, pag. 16 ss.; NUYTS, *L'exception de forum non conveniens*, Bruxelles-Paris, 2003, pag. 414 ss.; e pure FAWCETT, *General Report*, in *Declining Jurisdiction in Private International Law*, Oxford, 1995, spec. pag. 25 (anche su questo aspetto, v. *infra sub cap. III*).

## INTRODUZIONE

sull'interesse ad agire<sup>30</sup>. Sulle tematiche che si sono succintamente esposte ci si soffermerà diffusamente – e, così, con minore approssimazione – nella parte del nostro studio dedicata principalmente all'illustrazione ed alla disamina dei nuovi ruoli dell'interesse ad agire nel diritto processuale civile internazionale (e, preliminarmente, all'analisi critica delle applicazioni che la nostra dottrina fa della norma di cui all'art. 100 c.p.c. in tema di riconoscimento in Italia dei giudicati stranieri).

Questa, dunque, è la gamma dei quesiti propositici e questi i profili essenziali dell'intera ricerca che, ora, ci apprestiamo a svolgere dopo averne così indicati i termini di riferimento e le linee di sviluppo.

---

<sup>30</sup> Come si è già osservato, si tratta di profili che, nella nostra dottrina, sono pressoché assolutamente trascurati salvo alcune isolate eccezioni (v. ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana* cit., pag. 732 nt. 6, ove un cenno alla teorica del bisogno di tutela giuridica internazionale o *internationales Rechtsschutzbedürfnis* e qualche riferimento di dottrina e giurisprudenza germaniche; e CONSOLO, *Litispendenza e Convenzioni comunitarie* cit., pag. 238 ss., che suggerisce di applicare in campo comunitario la tesi – elaborata specialmente in area tedesca – del successivo venir meno dell'interesse ad agire in accertamento negativo in seguito alla non più rinunciabile instaurazione a parti invertite di un giudizio di condanna).